



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 63

Servizio Lavori d'Aula

**SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO INTERNO,
DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE
DELLA RUBRICA
“ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA”**

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 74 - Messa in sicurezza delle dighe Comunelli e Disueri nel territorio di Gela (CL).

All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

dal Servizio nazionale Dighe è arrivato l'ordine di abbassare il livello dell'acqua della diga Comunelli, nel territorio di Gela, dagli attuali 90 cm a 30 cm, per ragioni di sicurezza;

la limitazione alla capacità assentita di invaso nasce, infatti, dalla non operatività dello scarico di fondo che attualmente è coperto di fango ma che deve essere necessariamente libero al verificarsi di condizioni di emergenza, quali frane, eventi sismici, ecc;

la diga, pertanto, necessita di operazioni di sfangamento che, liberando lo scarico di fondo, permetterebbero di mantenere inalterata la capacità assentita;

considerato che:

tali operazioni di sfangamento sono già state proficuamente realizzate nel caso della Diga Ragoletto: nel 2009, con un investimento limitato e in tre mesi di lavoro, è stato possibile procedere alla classificazione del fango, all'individuazione del bacino dove convogliarlo e alla presentazione del progetto di sfangamento al Ministero e al Servizio nazionale dighe;

il progetto consisteva nell'installazione di una draga smontabile dotata di idrovora che incanalava il fango verso un'insenatura interna al bacino;

premessi, inoltre, che:

la diga Comunelli è a servizio di un vasto comprensorio irriguo tra Gela, Licata e Butera nel quale insistono coltivazioni di pregio che nel periodo estivo abbisognano di abbondanti quantità di acqua;

il livello assentito non consentirà, nei prossimi mesi, l'erogazione di acqua per usi irrigui con conseguenti danni alle coltivazioni e all'economia del territorio;

./..

anche la diga Disueri, che fornisce acqua ad est della Piana di Gela, necessita di interventi di consolidamento e messa in sicurezza, e le relative opere sono inserite nell'elenco degli interventi previsti dal Patto per la Sicilia e finanziate con 20 milioni di euro;

il relativo progetto è attualmente all'esame del Servizio Dighe nazionale;

per sapere:

se non ritenga di dovere intervenire con urgenza al fine di procedere alle operazioni di sfangamento della Diga Comunelli, con la conseguente messa in sicurezza, scongiurando la mancanza di irrigazione per il bacino agricolo sotteso;

quale sia l'avanzamento dell'iter di approvazione del progetto per il consolidamento e la messa in sicurezza della Diga Disueri e se, nelle more, possa diventare concreto il rischio di disimpegno delle somme già reperite.

(14 febbraio 2018)

ARANCIO

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 29 - Iniziative adottate per superare la crisi dei rifiuti in Sicilia.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

nella seduta dell'ARS n. 11 del 23 gennaio 2018, il Presidente della Regione, in sede di discussione delle mozioni in materia di emergenza rifiuti, ha indicato gli atti e i tempi entro i quali gli stessi avrebbero dovuto essere adottati dal Governo regionale per consentire l'avvio della gestione integrata dei rifiuti nella Regione;

in quella sede, il Presidente della Regione ha dichiarato che, entro il mese di febbraio 2018, il Governo avrebbe provveduto:

ad emanare un Piano stralcio per la realizzazione di dieci piattaforme per la raccolta differenziata, il compostaggio ed il conferimento da post trattamento, per gestire la fase di transizione ed arrivare ad una gestione ordinaria fra un anno e mezzo, due anni;

ad emanare il bando per la realizzazione di accordi in ambito nazionale ed europeo per il trasferimento di almeno la metà dei rifiuti attualmente destinati in discarica;

ad avviare la redazione del Piano di gestione regionale dei rifiuti;

considerato che:

nel frattempo, con Delibera del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi in merito alla crisi nel settore dei rifiuti urbani ed il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato ai fini del superamento della situazione emergenziale;

la Delibera dispone, inoltre, l'obbligo del Commissario delegato di definire entro trenta giorni, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cronoprogramma e il fabbisogno finanziario degli interventi necessari;

premessi, inoltre, che:

dopo un lungo periodo di gestione ad interim da

./..

parte del Presidente della Regione, è stato di recente nominato l'Assessore per l'Energia e i servizi di pubblica utilità;

nella stessa seduta dell'ARS, il Presidente della Regione ha indicato il mese di maggio come data ultima per un intervento legislativo sugli ATO e sulle SRR, riportando il numero degli ambiti territoriali a nove. Liquidazione delle società d'ambito. Autorizzazione di misure di fiscalità di vantaggio a favore delle imprese che investono nel campo della prevenzione, del riuso e del riciclo ecc;

si tratta di un programma ambizioso che, tuttavia, si scontra con la realtà di una Assemblea che verosimilmente sarà impegnata, almeno per il mese di aprile, nella approvazione dei documenti finanziari mentre, a tutt'oggi, l'organo legislativo ha potuto iniziare l'esame solo del DEFR 2018-2020;

per conoscere:

quali degli impegni assunti dal Presidente della Regione nella seduta dell'ARS n. 11 del 23 gennaio 2018 siano stati rispettati, in adempimento del cronoprogramma dallo stesso delineato;

se non ritengano necessario riferire in Aula circa quanto concretamente realizzato ai fini del superamento della fase emergenziale.

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(9 marzo 2018)

LUPU

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 48 - Valutazione dell'impatto sanitario sul progetto di impianto di trattamento percolato presentato da Oikos s.p.a.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore per la salute e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

la società Oikos s.p.a., tramite avviso pubblico, ha comunicato di avere presentato alla Regione domanda per la realizzazione di un impianto di trattamento di percolato, in un'area ubicata nel territorio di Motta Sant'Anastasia, in via Verdi 44/b, in prossimità delle due discariche R.S.U. già esistenti e operanti da anni (Tiritì e Valanghe d'Inverno);

si fa presente che il territorio e la comunità di Motta Sant'Anastasia ha già, negli anni, subito enormi disagi derivanti dalla presenza di due enormi discariche (Tiritì e Valanghe d'Inverno) che hanno stravolto il paesaggio dei Sieli e provocano periodicamente insopportabili miasmi oggetto di innumerevoli proteste e denunce, anche di carattere penale, da parte dei cittadini che paventano che la costruzione di un ulteriore impianto finalizzato al trattamento del percolato, in un'area tra l'altro vicina ai centri abitati, aggraverebbe i rischi a cui quotidianamente è posto il territorio di Motta e suonerebbe come una insostenibile provocazione nei confronti dei cittadini che per decenni hanno subito danni e disagi dalla presenza nel proprio comune di un sistema industriale di smaltimento dei rifiuti, che vede passare dai Sieli circa un quinto dei quelli nell'intera Sicilia;

la valutazione di impatto sanitario (VIS) trova fondamento nell'art. 129 del Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Comunità europea, disciplinato inoltre poi nell'art. 152 del Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, il quale stabilisce che nella definizione e applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di protezione della salute umana, e ancora nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999, con la quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell'impatto delle politiche comunitarie nell'ambito della sanità pubblica;

considerato che:

./..

la pubblica amministrazione nell'adottare piani e programmi impattanti sull'ambiente, nell'espletamento delle procedure valutative di impatto, quali (valutazione di impatto ambientale) VIA e (valutazione ambientale strategica) VAS, deve considerare l'incisione dei rischi e dei danni ambientali sulla salute; secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la salute, innanzitutto, deve essere intesa non soltanto come assenza di malattia ma come stato di benessere fisico, mentale e sociale e che piani e programmi possono influenzare la salute in differenti modi, alcuni più evidenti altri meno, come è per esempio scientificamente provata la relazione tra la qualità dell'aria e della salute;

sulla base delle indicazioni europee, diversi governi hanno assunto il procedimento di VIS, tra cui l'Italia con l'art.9 della legge 28 Dicembre 2015 n.221 (c.d. collegato ambientale) che ha introdotto l'obbligo di svolgere prima del provvedimento finale di valutazione d'impatto ambientale una valutazione di impatto sanitario su iniziativa del proponente il progetto da sottoporre a VIA, limitatamente ad alcune tipologie di opere già oggetto di VIA (DLgs 152/2006), ed è, invece, volontaria in altri casi;

la nuova direttiva comunitaria sulla VIA (Direttiva 2014/52/UE) ha rafforzato ulteriormente la necessità di valutare gli effetti sulla salute e nell'allegato III, infatti, tra i criteri necessari per la valutazione di impatto ambientale molti sono rilevanti per esaminare un eventuale impatto sulla salute quali stato della popolazione, biodiversità, territorio, matrici ambientali come suolo, acqua, aria, clima;

l'obiettivo della VIS è, da un lato, quello di valutare gli impatti diretti e indiretti nel lungo periodo di una proposta, definendo e quantificando gli effetti negativi sulla salute, dall'altro, deve considerare proposte alternative che accrescano i benefici per la salute, propongano mitigazioni dei potenziali effetti negativi e riducano i costi sanitari;

la VIS, nell'esaminare un progetto, esamina le caratteristiche di un'opera, di un impianto, realizzati con una specifica tecnologia, in una specifica area, e si dipana in cinque fasi: Screening (in cui si valuta se la proposta deve essere sottoposta a VIS), Scoping (in cui si definiscono i temi su cui la VIS dovrà soffermarsi, quali sono gli effetti rilevanti sulla salute, le caratteristiche di estensione geografica, probabilità, la comunità interessata dagli impatti

./..

potenziali, gli stakeholder e le fonti di dati disponibili, Assessment (in cui si valutano i rischi sanitari, i soggetti esposti, le alternative disponibili e le incertezze e metodologie delle stime), Reporting (in cui sono raccolte tutte le informazioni necessarie per il decisore, l'esistenza di conflitti non risolti, le proposte alternative, le raccomandazioni e le misure di mitigazione individuate per ogni impatto) e Monitoring (in cui si riepiloga il piano di monitoraggio delle mitigazioni, gli indicatori del monitoraggio ed i responsabili della loro attuazione);

nel corso delle fasi anzidette è di fondamentale importanza il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società, sia con pareri tecnico-scientifici di grande supporto ai fini della decisione che attraverso l'ascolto delle intenzioni della collettività, per raggiungere un consenso partecipato del progetto, piano o programma da attuare;

visto che:

diversi articoli di stampa riportano le proteste da parte degli abitanti delle zone circostanti, secondo cui, i comitati no discarica di Misterbianco e Motta S.Anastasia, attribuiscono quasi certamente gli odori nauseabondi - misti a quello di bruciato - all'attività della vicina discarica di Valanghe d'Inverno, salvo prova contraria in cui peraltro da mesi è vietato l'abbancamento dei rifiuti umidi e non pre-trattati;

anche il Comune di Misterbianco ha presentato lo scorso Ottobre, agli assessorati di cui sopra, degli elaborati in cui denuncia tale stato dei fatti contro la richiesta di compatibilità ambientale dell'impianto di percolato della Oikos, evidenziando criticità di natura urbanistica, ambientale e sulla salute pubblica, e chiedendo alle autorità regionali di non consentire che si aggravi l'area di altri impianti di trattamento dei rifiuti;

gli stessi disagi e problematiche sono stati palesati da parte delle autorità civiche del Comune di Motta S.Anastasia, nel cui consesso civico è stata promossa una commissione speciale di studio e monitoraggio sulle discariche esistenti nello stesso territorio, la quale, dopo l'audizione di studiosi della materia, ha esitato i propri lavori richiedendo, innanzitutto, per la zona in questione una conoscenza dei dati epidemiologici sia sull'evoluzione dello stato di salute della popolazione locale che elementi da cui si possa capire quali possano essere gli effetti derivanti dal mantenimento della situazione attuale o

./..

dall'introduzione del nuovo impianto richiesto dalla Oikos, con particolare riferimento al rischio di sottoporre le parti più sensibili degli abitanti della zona bambini, anziani, cardiopatici, broncopneumopatici ad ulteriori sollecitazioni allo stato di salute che possono aggravare la loro situazione, e, in secondo luogo l'utilizzazione dello strumento della VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) a completamento della VIA ed AIA per conoscere quali nuovi danni potranno derivare a chi abita nella zona;

per conoscere se non intendano avviare una forte azione di tutela nei confronti della aree oggetto della richiesta di impianto di percolato, attivandosi per richiedere formalmente l'espletamento della valutazione di impatto sanitario.

(9 maggio 2018)

CIANCIO - SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI -
CAPPELLO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI -
MANGIACAVALLLO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA -
SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA
- ZITO -

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 51 - Chiarimenti in merito all'operato dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2010.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

con legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, la Regione siciliana ha disciplinato, tra le altre cose, l'avvio operativo delle società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR), enti di governo del settore rifiuti costituiti in forma di società consortili da province e comuni, ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 8 della citata legge individua le funzioni delle S.R.R., che, oltre a quelle previste dagli artt. 200, 202 e 203 del d.l.gs. n. 152 del 2006, sono le seguenti: 1) espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 2) attività di controllo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati dai contratti di affidamento del servizio; 3) trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla regione e attività di informazione nei confronti della Regione e della Provincia; 4) attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio 5) conclusione di accordi per la programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione qualora nel piano di gestione rifiuti siano previsti impianti che coinvolgano più ATO;

l'articolo 14 prevede, a sua volta, il potere sostitutivo da parte della Regione, disponendo che nel caso in cui le SRR non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari;

rilevato che:

dall'analisi delle attività di competenza di tali enti, emergono gravi criticità connesse al

./..

compimento degli atti propedeutici al regolare funzionamento delle S.R.R., quali quelli relativi al transito del personale, al trasferimento della dotazione di attrezzature, di beni ed impianti di consorzi e società d'ambito in liquidazione, alle procedure di recupero di capitale sociale non versato dai comuni soci delle S.R.R. e ad esigenze di carattere logistico-organizzativo (assenza di sedi operative; mancata analisi dei fabbisogni per la predisposizione di un budget previsionale) che hanno finito per aggravare la situazione di stallo creatasi;

allo stato attuale, risultano solo parzialmente realizzati gli adempimenti relativi all'attuazione delle procedure di mobilità per il transito del personale sulla base di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2010, considerato che, solo a seguito dell'emanazione di un apposito atto di indirizzo da parte dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità (nota prot. n. 5189/Gab del 12 ottobre 2015), sono state approvate le relative dotazioni organiche;

il Presidente della Regione, nel corso del tempo, ha tentato di porre rimedio a tale situazione di grave ritardo nell'avvio dei nuovi soggetti gestori del servizio mediante l'adozione di apposite ordinanze ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, che hanno previsto la diffida e la messa in mora dei presidenti delle S.R.R., nonché, successivamente, la nomina, con le modalità previste all'art. 14 della legge regionale n. 9/2010, di commissari straordinari dotati di poteri accertativi e sostitutivi al fine di addivenire, con ripetuta assegnazione di termini perentori all'affidamento del servizio mediante procedure di gara ovvero tramite la costituzione di apposite società a partecipata pubblica;

con Ordinanza n. 20/RIF del 14 luglio 2015, reiterata con la n. 1/RIF del 14 gennaio 2016, sono stati nominati i primi commissari straordinari; con la successiva n. 2/RIF/2017 si è rinnovata la nomina di commissari straordinari delle SRR con poteri sostitutivi e di vigilanza, provvedendo con decreto Presidenziale n. 526 del 9 marzo 2017 all'istituzione di una struttura tecnica per il coordinamento delle attività di commissariamento, nonché per il monitoraggio e la omogeneizzazione degli interventi straordinari posti in essere al fine dell'avvio operativo delle S.R.R.;

con decreto del Presidente della Regione n. 555 del 13 aprile 2018, sono stati ulteriormente nominati i commissari straordinari per le seguenti

./..

SRR: Messina Area Metropolitana, Enna Provincia, Ragusa Provincia, Palermo Area Metropolitana, Palermo Provincia Ovest, Trapani Provincia Sud, Agrigento Provincia Est, Agrigento Provincia Ovest, Palermo Provincia Est;

ciò al fine di dare esecuzione all'ordinanza del Presidente della Regione n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018 che ha reiterato per il periodo dal 1 marzo 2018 al 31 maggio 2018 la speciale forma di gestione dei rifiuti nella Regione, ed in particolare all'articolo 3;

considerato che:

alla luce della situazione delineata, appare censurabile l'ulteriore ricorso da parte della Regione all'esercizio del potere di diffida per l'operatività delle S.R.R., più volte disatteso dai commissari, mediante l'imposizione di termine per la cessazione del commissariamento delle società e la ricostituzione degli organi societari, previa definizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento e dell'immediato transito del personale. Si tratta evidentemente di modalità che si sono rivelate prive di effetti immediati e concreti i quali richiederebbero piuttosto forme strutturate di coordinamento (soprattutto dei rapporti tra S.R.R. ed ex società e consorzi d'ambito, nonché tra ARO e S.S.R) e di programmazione operativa;

in questo quadro generale, le S.R.R. sembrano ben lontane dal ruolo loro assegnato dalla legge regionale n. 9, mancando i presupposti per l'avvio e il funzionamento delle società soggette ancora una volta all'imposizione di termini perentori per l'attuazione di adempimenti che necessitano da parte della Regione di una corretta pianificazione funzionale ed economico-finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

per conoscere:

quali siano stati i risultati ottenuti dai commissari straordinari, fino a questo momento nominati, in termini di ottemperanza alle funzioni e ai compiti assegnati alle SRR;

quali azioni di programmazione operativa e di definizione dei rapporti tra SRR ed ex società d'ambito ed SRR ed ARO intenda intraprendere questo Governo al fine di addivenire alla cessazione del fallimentare sistema di commissariamento.

(16 maggio 2018)

./..

ZAFARANA - DI PAOLA - CAMPO - TRIZZINO -
CANCELLERI - PALMERI - SUNSERI - MANGIACAVALLLO -
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA
- TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A - PAGANA - DI
CARO - MARANO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 302 - Conferimento, da parte dei Comuni, della frazione umida dei rifiuti.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

diversi comuni della Provincia di Palermo hanno stipulato un contratto di servizio con la SICILFERT SRL di Marsala per il conferimento della frazione umida nella sua piattaforma di C/da Maimone;

ai comuni contraenti è stata inviata il 25 giugno scorso una comunicazione con la quale la società annunciava che dal 1 luglio per ragioni connesse all'esaurimento degli spazi disponibili non poteva consentirsi l'accesso all'impianto di compostaggio per il conferimento del codice CER 20 01 08;

i comuni al fine di garantire l'espletamento del servizio e le percentuali di differenziata raggiunta hanno provveduto alla ricerca di altre soluzioni, tra cui il conferimento presso centrali di trasferta stante l'esiguità degli impianti di compostaggio esistenti in Sicilia;

considerato che gli impianti esistenti in Sicilia sono sottoposti a regime autorizzatorio da parte della Regione e pertanto svolgono un'attività di pubblico servizio;

rilevato che la scelta obbligata che i comuni hanno dovuto assumere ha comportato un considerevole aggravio dei costi;

ipotizzato che alcune centrali di trasferta sembrerebbero aver provveduto al conferimento presso l'impianto di Sicilfert di Marsala che avrebbe continuato ad abbancare quanto conferitogli da questi soggetti privati anche dopo aver negato l'accesso ai comuni e ciò pare nonostante il vigente contratto sottoscritto;

per sapere:

se l'Assessore in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sin qui esposti, che sarebbero stati peraltro allo stesso riferiti da alcuni Sindaci nel corso dell'incontro svoltosi il 17 luglio presso la sala Mattarella dell'ARS;

./..

quali provvedimenti intendano adottare per accertare i fatti sopra illustrati e quali iniziative intende intraprendere per sanzionare eventuali comportamenti difforni rispetto alle previsioni di legge per garantire la regolarità del servizio di conferimento della frazione umida al minor costo per i Comuni interessati e a tutela della loro cittadinanza.

(19 luglio 2018)

LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO - CAPEO - CATANZARO -
CRACOLICI - DE DOMENICO - DIPASQUALE - GUCCIARDI -
LANTIERI - SAMMARTINO

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

- N. 348 - Chiarimenti circa il mancato completamento dell'impianto di depurazione e l'estensione della rete fognaria dell'agglomerato di Acireale (CT).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

al fine di superare il contenzioso comunitario avviato per inadempimento dello Stato italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la delibera CIPE n. 60/2012 ha assegnato alla Sicilia circa 1,160 miliardi di euro per 96 interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di depurazione al fine di renderli conformi alle prescrizioni della citata direttiva;

con l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato 'Depurazione Acque Reflue' di attuazione della Delibera CIPE 60/2012 siglato il 30 Gennaio 2013, è stato individuato il programma degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie, riguardante circa 51 agglomerati urbani;

a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 ed al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, con l'art. 2 del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, si sono conferiti i compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un Commissario unico al fine di consentire nel più breve tempo possibile l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue degli agglomerati non ancora conformi alla direttiva 91/271/CEE;

considerato che:

tra le opere inserite nell'APQ, figurano anche la realizzazione dell'impianto di depurazione consortile di Acireale e l'estensione delle reti comunali, con un finanziamento disponibile di oltre 133 milioni di euro;

dal sito del Commissario unico della depurazione si apprende che entro aprile 2018 sarebbe stato pubblicato il bando per affidamento delle indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, studio

./..

geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori per la Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione delle reti comunali, con riferimento ai Comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Aci S. Antonio, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea;

per sapere:

quale sia lo stato dell'iter amministrativo per il completamento del depuratore consortile di Acireale e l'estensione della rete fognaria;

quando si ritenga procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti, in considerazione del rilevante danno ambientale generato da scarichi non depurati nonché del notevole ammontare delle multe derivanti dalle condanne inflitte in sede europea per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE.

(2 agosto 2018)

BARBAGALLO